

*10.4.5*

... lo e se ne sia, invece, in qualche modo disfatto.-  
Passando ora all'esame della situazione processuale dello im-  
putato Salvaggio Ignazio, la Corte rileva:

- L'elemento più grave a carico di costui deriverebbe dalle pro-  
palazioni di quel tale Enea di cui si è sopra fatto discorso, pro-  
palazioni che, se attendibili, potrebbero effettivamente far dubi-  
tare che il Riolo o altra persona sia riuscito ad indurre il Sal-  
vaggio a propinare il veleno al Pisciotta Gaspare.-

- Ma sono stati sopra esposti i motivi per i quali nessun valore  
probatorio può attribuirsi alle dichiarazioni dell'Enea e sarebbe  
fuori di luogo ripeterli.-

Restano quindi a carico del Salvaggio i seguenti elementi:

- a) Il fatto che egli nell'ambiente del carcere, stando alle di-  
chiarazioni di alcuni detenuti, godeva fama di persona pronta  
a prestarsi per denaro a rendere favori e servizi anche a de-  
tenuti, <sup>ed</sup> era sempre indebitato e in cerca di denaro;

- b) Il fatto che detto Salvaggio nelle sue varie dichiarazioni  
sia incorso in discordanze relativamente alla circostanza  
se egli il mattino del 9 febbraio 1954 fosse o meno entrato  
nel camerone n°4 occupato ~~g~~ dai Pisciotta.-

Ma la Corte osserva che un abisso corre tra il prestarsi,  
dietro compenso, a rendere qualche favore ai detenuti ed il pre-  
starsi, pure per compenso, a commettere addirittura un beneficio. Il  
Salvaggio avrà potuto commettere delle indelicatezze anche gravi,  
accettando dai detenuti del denaro in corrispettivo di speciali  
servizi, anche non autorizzati e non consentiti, ma, in difetto di  
concreti elementi di prova, sarebbe arbitrario ritenere od anche  
sospettare, per ciò stesso, che egli possa essersi prestato a con-  
sumare un omicidio.-

Le discordanze, poi, riscontrate nelle sue dichiarazioni è ben  
possibile che siano state dovute all'ansia di un innocente di

*francesco*

./.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

allontanare i sospetti che si concentravano su di lui, ansia che, in un primo tempo, può anche averlo indotto a negare sconsigliatamente di essere entrato nel cameruccino n° 4 della prima sezione, la mattina del 9 febbraio e di essersi intrattenuto, come per altro era solito fare, presso il Pisciotta Gaspare, che fatalmente allora preparava il caffé. --

Per altro, posta che il Salvaggio abbia avuto quel mattino la possibilità di far scivolare, inosservato, del nitrato di strichina nella tazzina da caffé destinata a Pisciotta Gaspare, resterebbe da chiarire l'enigma della presenza di strichina anche nel barattolo dello zucchero. --

Ora l'ipotesi sopra accennata che lo stesso Pisciotta Gaspare abbia ~~sciolto~~ riversato dalla tazzina nel barattolo qualche (cucchiaiolo della sostanza da lui ritenuta zucchero, ipotesi avanzata anche dai periti, non regge, come è stato pure osservato dal P.M., alla critica più elementare, non solo perché una tale manovra è esclusa dal Pisciotta padre, ma soprattutto perché Pisciotta Gaspare non avrebbe potuto non avere dei sospetti vedendo nella sua tazzina una così considerevole quantità di sostanza, bianca sì, ma, a differenza dello zucchero, cristallina. --

Resta da considerare l'ipotesi che lo stesso Salvaggio abbia versato nel barattolo dello zucchero l'eccedente quantità di strichina di cui era rimasto in possesso. --

Ma per far ciò egli, dopo essere riuscito ad immettere il toccio nella tazzina di caffé destinata a Pisciotta Gaspare senza che il suo atto fosse notato dai Pisciotta, avrebbe commesso l'imprudenza gravissima di aprire, presenti i Pisciotta, nel cameruccino, l'armadietto per toglierne il barattolo dello zucchero, aprirlo, immettervi il nitrato di strichina e riporlo finalmente nell'armadietto. --

Egli avrebbe dovuto ragionevolmente pensare, che tali manovre difficilmente non sarebbero state notate dai Pisciotta, per cui

1980

... vissimo sarebbe stato il rischio cui si esponeva.-

Vero è che talvolta autori di efferrati delitti accuratamente studiati nei <sup>mi</sup> particolati sono stati scoperti per aver commesso imprudenze assolutamente inspiegabili, ma tale considerazione, può, se mai, legittimare un sospetto sul conto del Salvaggio, ma, in difetto di più concreti elementi, non può, a giudizio della Corte, essere assunta, come prova, anche insufficiente della responsabilità dell'imputato.-

(. Per altro non può non rilevarsi come, dalle pur accurate indagini all'uopo espletate, non sia emerso che il Salvaggio abbia dimostrato, dopo il delitto, di avere comunque migliorato le sue condizioni economiche, mentre un'inchiesta eseguita presso i vari istituti di credito della città ha accertato l'inesistenza di ~~qual~~ qualsiasi deposito a nome del Salvaggio e dei suoi familiari (ff. 196 - 372 a 379 - 438 - 443 - 497 vol. I°).-

Mancando, pertanto, del tutto la prova che il Salvaggio abbia commesso il delitto attribuitogli, va pronunciata nei di lui riguardi sentenza di non doversi procedere per non avere commesso il fatto.-

Nei riguardi dell'imputato Pisciotta Salvatore, padre della vittima, la Corte non può non far propria l'osservazione del P.M., il quale ha rilevato che ripugna pensare che un padre possa cinciamente avvelenare e veder morire in sua presenza il figlio, ma ha aggiunto che, tuttavia, bisogna avere riguardo, per non lasciarsi fuorviare da preconcetti di indole morale, ai protagonisti ed all'ambiente.-

Pisciotta Salvatore è un vecchio pregiudicato, condannato a pena gravissime per numerosi reati comuni, già gregario di quella stessa banda Giuliano nella quale il figlio era assurto al rango di luogotenente del capo.-

Dalle indagini accuratamente svolte sui rapporti tra padre

*perduta*

./

1080

... vissimo sarebbe stato il rischio cui si esponeva.-  
... Vero è che talvolta autori di efferrati delitti accuratamente  
... studiati nei mini-particolati sono stati scoperti per aver commis-  
... so imprudenze assolutamente inspiegabili, ma tale considerazione,  
... può, se mai, legittimare un sospetto sul conto del Salvaggio, ma, in  
... difetto di più concreti elementi, non può, a giudizio della Corte,  
... essere assunta, come prova, anche insufficiente della responsabili-  
... tà dell'imputato.-

... Per altro non può non rilevarsi come, dalle pur accurate inda-  
... gini all'uopo espletate, non sia emerso che il Salvaggio abbia di-  
... mostrato, dopo il delitto, di avere comunque migliorato le sue con-  
... dizioni economiche, mentre un'inchiesta eseguita presso i vari  
... istituti di credito della città ha accertato l'inesistenza di ~~668~~  
... qualsiasi deposito a nome del Salvaggio e dei suoi familiari (ff.  
... 196 - 372 a 379 - 438 - 443 - 497 vol. I°).-

... Mancando, pertanto, del tutto la prova che il Salvaggio abbia com-  
... messo il delitto attribuitogli, va pronunciata nei di lui riguar-  
... di sentenza di non doversi procedere per non avere commesso il  
... fatto.-

... Nei riguardi dell'imputato Pisciotta Salvatore, padre della  
... vittima, la Corte non può non far propria l'osservazione del P.M.,  
... il quale ha rilevato che ripugna pensare che un padre possa cini-  
... camente avvelenare e veder morire in sua presenza il figlio, ma  
... ha aggiunto che, tuttavia, bisogna avere riguardo, per non lasciar-  
... si fuorviare da preconcetti di indole morale, ai protagonisti ed  
... all'ambiente.-

... Pisciotta Salvatore è un vecchio pregiudicato, condannato a pe-  
... ne gravissime per numerosi reati comuni, già gregario di quella  
... stessa banda Giuliano nella quale il figlio era assurto al rango  
... di luogotenente del capo.-

... Dalle indagini accuratamente svolte sui rapporti tra padre

*verso*

.1.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e figlio è emerso, malgrado il diniego dell'imputato e degli stretti congiunti circa un qualsiasi motivo di dissenso e di rancore tra i due e pur essendo innegabile che costoro avevano chiesto ed ottenuto di vivere insieme nelle carceri, che in qualcuno dei processi a carico ~~Gaspare~~ di gregari della banda Giuliano vi furono delle chiamate di correo da parte del padre a carico del figlio protestatosi poi innocente, ed è rimasto sicuramente accertato, per le deposizioni di Manno Vittorio, Imperiale Domenico e Fina Antonino (ff. 698 a 702 - 807 a 811 - 549 e segg. - 340 e segg.)

che padre e figlio non andavano affatto d'accordo e litigavano avvente e non avevano l'un dell'altro la benché minima stima. —

Considerando, poi, che il delitto in questione fu sicuramente orditto da elementi della mafia, appare possibile che costoro abbiano trovato nel vecchio Pisciotta un compiacente collaboratore e che abbiano potuto addirittura imporre al vecchio pregiudicato la loro volontà, intimorendolo con minacce od allettandolo con promesse. —

Numerose sono le perplessità e le contraddizioni che è dato cogliere nei suoi numerosi interrogatori. —

Relativamente al "Vidalin" ritenuto in un primo momento il veicolo del veleno, una volta egli afferma che il Gaspare lo aveva adoperato già da due giorni, prendendone un cucchiaino ogni mattina, altra volta invece sostiene che il Gaspare ebbe a prenderne la prima volta un cucchiaino la mattina di quel fatale 9 gennaio 1954. —

Nei riguardi del Salvaggio, una volta afferma che costui si allontanò dal cameruccino mentre si preparava il caffè, ma prima ancora che il Gaspare avesse messo lo zucchero nelle tazze e posto queste sotto la caffettiera, altra volta che il Salvaggio si era già allontanato prima ancora che il Gaspare avesse come sopra preparato le tazze. —

. / .

1081

Circa il caffé residuato nel bicchiere, una volta afferma che era stato prelevato esclusivamente dalla sua tazza, altra volta sostiene che in parte era stato prelevato anche dalla tazza del Gaspare per tornare ad adagiarsi, infine, sul primitivo assunto.

Ma l'elemento di maggiore gravità emergente dagli atti processuali a carico del Pisciotta Salvatore è costituito indubbiamente dalla accertata presenza di notevole quantità di nitrato di stricnina nel barattolo dello zucchero.---

Si è già visto come sia poco probabile che da tarzi, alla presenza dei Pisciotta, sia stato immesso il veleno nel barattolo e dovrebbe, quindi, dedursene che vi sia stato riposto dal Pisciotta Salvatore o dopo aver messo nella tazzina riservata al figlio il quantitativo di tossico necessario per determinare la morte dello stesso, ovvero, prima della preparazione del caffé, nell'intera quantità di cui era in possesso. -

D'altra parte, nel primo caso non appare ben chiaro perché Pisciotta Salvatore, anziché disfarsi altrimenti della eccedente quantità di stricnina, l'abbia frammischiata allo zucchero del barattolo; nel secondo caso resterebbe da spiegare come mai il caffé residuato nel bicchiere sequestrato e che sarebbe stato prelevato dalla tazza del predetto Pisciotta non conteneva veleno. -

Alla stregua delle considerazioni suseinte ritiene la Corte che nei confronti dell'imputato Pisciotta non sorgano dagli atti processuali sufficienti prove di reità che legittimino l'esperimento del giudizio. -

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria;

Visto l'art. 378 C.P.P.;

In parziale difformità delle richieste del P.M.;

Dichiara non doversi procedere contro gli imputati RIOLO Filip-

.//.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

...po e SALVAGGIO Ignazio, in ordine al delitto loro ascritto in rubrica, per non avere commesso il fatto e contro l'imputato

PISCOTTA Salvatore, in ordine allo stesso delitto in rubrica ascrittigli, per insufficienza di prove.-

Palermo, 14 gennaio 1958

*True - Cijm*  
Cancelleria  
Giuseppe Giudice

- Depositata in Cancelleria, il 4 febbraio 1958

Al Cancelliere Capo

*Testimiglia*

*V. P. M.*  
*Giulio M.*

a. 7.2.1958 risposta certifica per Piscotta e per Giuseppe Giudice

A 10.2.58 ricevuta dall'Avv. Alberico Sisti, difensore di Piscotta Salvatore - 26 Cancelleria Capo Testimiglia

**PAGINA BIANCA**



**CAMERA DEI DEPUTATI**

**SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**

**...rigetta il ricorso**

**PAGINA BIANCA**

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PROCURATORE GENERALE

Visto il ricorso presentato daPISCIOTTA Salvatore

avverso la sentenza 17 gennaio 1958 della Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo, con la quale il Pisciotta veniva prosciolto per insufficienza di prove dalla imputazione di omicidio pluriaggravato, a' sensi degli artt. 110, 575, 577 n. 2 e 3 e 61 n. 9 Cod. pen., per avere, in correità con SALVAGGIO Ignazio e RIOLO Filippo, cagionato la morte del figlio, PISCIOTTA Gaspare, assieme al quale era detenuto nelle Carceri giudiziarie di Palermo, il 9 febbraio 1954.

Osserva:

la mattina del 9 febbraio 1954, poco più tardi delle ore 8, il detenuto Pisciotta Gaspare decedette nel Carcere dell'Ucciardone di Palermo per avvelenamento. Dalle indagini emerse che egli aveva bevuto poco prima una tazza del caffè che aveva preparato da se stesso; un'altra tazza era stata preparata per il padre, Salvatore, detenuto con lui nella medesima cella. Dalle analisi risultò inoltre che il Pisciotta era deceduto per una forma asfittica acuta, a seguito di avvelenamento da nitrato di stricnina, del quale vennero rinvenute tracce notevoli sia nelle viscere del defunto che nella tazzina da lui adoperata e nel barattolo dello zucchero, del quale l'ucciso si era servito, mentre quantità irrilevanti furono riscontrate nella tazza adoperata da Pisciotta Salvatore. Scartata l'ipotesi del suicidio, fu istruito procedimento penale per omicidio a carico dello stesso Salvatore, dell'agente di custodia Salvaggio, che quella mattina si era intrattenuto per qualche tempo nella cella dei Pisciotta mentre veniva preparato il caffè, e di altro detenuto, tale Riolo Filippo che era stato indicato dal compagno di carcere, Enea Francesco, quale mandan-

= 2 =

te del delitto.

La Sezione istruttoria ha prosciolti il Riolo ed il Salvaggio con formula piena, avendo accertato, quanto al primo, l'assoluta inattendibilità delle accuse dell'Enea e, quanto al secondo, la totale insufficienza degli elementi di carico.

Diversamente hanno opinato i giudici di merito nei confronti di Pisciotta Salvatore e ciò, secondo le risultanze valutate nella impugnata sentenza, per molteplici considerazioni: l'imputato era la persona che aveva materialmente le più ampie possibilità di introdurre il veleno nel barattolo dello zucchero, poiché era detenuto nella medesima cella del defunto; egli, poi, pur dichiarando di aver sorbito lo stesso caffè bevuto dal figlio, non ha avuto disturbi di alcun genere; è emerso, infatti, che nella sua tazza vennero riscontrate solo tracce minime di veleno, probabilmente introdotte, in un secondo momento, accidentalmente, nel pulire con quello stesso panno il recipiente che era servito per asciugare la tazza dell'ucciso, prima che questi accusasse i sintomi del fatale avvelenamento; infine il prevenuto è caduto reiteratamente in contraddizione, nel corso degli interrogatori, mutando più volte la versione di circostanze non secondarie (durata della visita dell'agente Salvaggio e momento del suo allontanamento; modalità e tempo del prelevamento di un bicchiere di caffè dal quantitativo preparato dal figlio; epoca in cui questi avrebbe iniziato la cura del Vidalin, ecc.).

La Sezione Istruttoria ha, poi, fatto cenno, in maniera sintetica ma non equivoca, alla eventuale causale

= 3 =

*curva*

*rag. m.*  
*repubb.*

del delitto, identificandola in un mandato della mafia "la quale avrebbe agito per vendetta, mal sopportando che Pisciotta Gaspare, un tempo da lei protetto ed aiutato nel periodo in cui era latitante ed ammalato, si era poi apertamente schierato contro la mafia stessa, assumendo la veste di accusatore e di denigratore, aggredendone con denunce anche gli uomini più rappresentativi e minacciando sempre di svelarne - e spesso effettivamente svelandone - misteriosi intrighi e complicati segreti". In ordine alle ragioni per le quali l'imputato si sarebbe prestato al delitto, i giudici di merito sono stati altrettanto espli-citi, affermando, per un verso, che appariva possibile che "la mafia avesse trovato nel vecchio Pisciotta un compiacente collaboratore e che abbia potuto addirittura imporre al vecchio pregiudicato la propria volontà, intimorendo-lo con minacce od allettandolo con promesse" e, per l'al-tro, che era stato accertato "che in qualcuno dei processi a carico di gregari della banda Giuliano vi furono delle chiamate di correo da parte del padre a carico del figlio protestatosi poi innocente", come pure che "padre e figlio non andavano affatto d'accordo e non avevano l'un dell'al-tro la benchè minima stima".

Nè risulta trascurata la facile obiezione della inconcepibilità e della repugnanza dell'idea che un uomo possa cinicamente avvelenare il proprio figlio ed assistere alla di lui morte; la Sezione Istruttoria, infatti, ha osservato in proposito che "bisognava aver riguardo, per non lasciarsi fuorviare da preconcetti di indole morale, ai protagonisti ed all'ambiente" e non dimenticare che

= 4 =

"Pisciotta Salvatore è un vecchio pregiudicato, condannato a pene gravissime per numerosi reati comuni, già gregario di quella stessa banda Giuliano nella quale il figlio era assurto al rango di luogotenente del capo".

Dopo siffatte considerazioni i giudici di merito, esaminati gli elementi di incertezza e di equivocità relativi, in particolare, al motivo per cui il prevenuto, anzichè disfarsi altrimenti della eccedente quantità di stricnina, l'abbia frammischiata allo zucchero del barattolo, o alla assenza di veleno dal bicchiere di caffè avanzato la fatale mattina, hanno ritenuto che non sussistessero sufficienti prove di reità a carico del giudicabile per giustificare il rinvio al giudizio.

Avverso codesta decisione, il ricorrente insorge, denunciandone la contraddittorietà di motivazione, e ciò perchè la Sezione Istruttoria avrebbe ritenuto come unico elemento indiziante i presi disaccordi fra i due Pisciotta, privi in realtà di rilievo giuridico, ed avrebbe, inoltre, esasperata la tesi del rancore fra padre e figlio, sino a formulare una ipotesi in contrasto con il più elementare istinto di conservazione, poichè il prevenuto, avvelenando il figlio, avrebbe inevitabilmente valorizzata la circostanza di tempo e di luogo della propria fisica contiguità con l'ucciso, facilitando la propria incriminazione.

Questo Generale Ufficio ritiene che le censure ora riassunte non abbiano giuridica rilevanza. Esse, come

= 5 =

è evidente dalla loro stessa formulazione, non concernono l'asserita contraddittorietà di motivazione dell'impugnata sentenza, nella quale - secondo l'esposizione sopra riportata - i giudici si sono dati carico di esaminare l'obiezione della assurdità della causale ed hanno creduto di poterla superare in considerazione della personalità dei protagonisti e dell'ambiente in cui essi hanno vissuto. Né la Sezione Istruttoria ha limitato la propria disamina al solo rancore fra il giudicabile ed il figlio; al contrario, essa l'ha estesa all'intervento della mafia, cui è stata attribuita la veste di mandante dell'omicidio in questione.

In proposito, va osservato che la ricerca della causale, nell'economia delle prove, non è necessaria qualora, per altra via, si pervenga ad identificare nell'agente la volontà omicida (v.Cass.Sez.I,21 maggio 1956, ric. Denaro).

Sicchè, quand'anche simile indagine fosse mancata del tutto, non per questo ne risulterebbe inficiata la decisione dei giudici (Cass.Sez.I,16 marzo 1955, ric.Di Stefano).

Nè l'argomento del rischio, che il Pisciotta ha affrontato avvelenando il figlio, per la inevitabilità della conseguente incriminazione, appare decisivo; occorre rifarsi, invero, alle premesse contenute nella sentenza impugnata, cioè che il delitto possa essere attribuito a vendetta della mafia che si sarebbe servita, per l'esecuzione, di Pisciotta Salvatore, approfittando anche dell'astio esistente fra costui e l'ucciso. Per chi abbia

= 6 =

una conoscenza, sia pure superficiale, dell'oscuro e delle misteriose suggestioni, di cui si avvale la criminale organizzazione che, purtroppo, non sembra ancora scomparsa in Sicilia, non può essere ragione di meraviglia constatare che, ancora una volta, un suo delittuoso progetto abbia trovato concreta realizzazione, sfidando la vigilanza degli organi dello Stato e sovvertendo i più elevati principi della morale e del sentimento. Molto opportunamente i giudici di merito hanno affermato, al riguardo, che non bisogna lasciarsi fuorviare da considerazioni di indole morale verosimilmente ininfluenti in ambienti e tra individui del tipo di quelli che hanno caratterizzato la vicenda in esame.

Infondata, pertanto, si appalesa la censura mosso alla motivazione della sentenza impugnata che, per vero, non sembra ispirata ad un eccessivo rigore a carico dell'imputato nella valutazione delle risultanze processuali, in ispecie ove si consideri che il grado di incertezza che legittima il proscioglimento con formula dubitativa in periodo istruttorio è quello che investe l'esistenza di prove, aventi quel minimo di consistenza che renda opportuno il dibattimento (Cass. Sez. 2 aprile 1952, P.M.c. Pagliascotto).

P. Q. M.

Visti gli artt. 387, 531 e 549 Cod. proc. pen.;

chiede

che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso e condanni

= 7 =

il ricorrente alle spese.

Roma, 20 maggio 1958 -

L'AVVOCATO GENERALE

*Wfaccio  
Av. Gen.*

*La Corte di Cassazione*

*Intend.*

*Nota la relazione del Consiglio superiore*

*Dott. Raffaele Palma*

*Adottando i motivi della questione*

*ritorno M. Giacomo Puccini dichiara*

*coprincis - e riferisce il vicino proposito*

*in Provincia di Salerno contro la sent. 17 gen.*

*febbraio 1938 della Sezione Penale*

*in Corte d'Appello di Palermo e condannata*

il ricevuto al pagamento  
dei spese processuali.

Con fiducia in Camera dei Deputati.

Roma 11 luglio 1988

Atto falso

Atto falso  
Atto falso  
Atto falso

# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## ESTRATTO DI ORDINANZA

Giuro Generale N. 222357 Udiienza del dì 11/10/1958

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PENALE

riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Sul ricorso prodotto da Tinciatto Salvatore

avverso - leg. Attori. P. C. P. 12/10/1958

### OMISSIS

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Si rilascia il presente dispositivo in adempimento al disposto dell'art. 550 del Codice di procedura penale.

, li

195

IL CANCELLIERE

## CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

-----0-----

N..... 1731 R.G.  
135

N O T A

dei diritti spettanti alla Cancelleria della Corte nel presente  
processo riguardante:

..... M. PLATTA Salvo et al. ....

.....  
Diritto per la iscrizione nel registro generale penale ..... £.100  
" per la formazione del fascicolo ..... £.100  
" per n. 4 comunicazioni (£.100 ognuna) ..... £.400  
" di originale per il verbale di dibattimento ..... £.100  
" di originale per l'ordinanza che pone fine al procedimento o per la sentenza ..... £.100  
" di certificazione di conformità dell'estratto ..... £.100  
" di copia (£.50 per la prima pagina e £.20 per ogni pagina successiva) e diritto di certificazione di conformità (£.100) per le copie da allegare al processo in caso di rinvio su ricorso del P.M. ..... £.  
" per compilazione nota spese ..... £.150

Totale

£. 1150

Roma, 11.7.58

IL CANCELLIERE

D. M. B.  
131